

Comunicazione del 13 marzo 2013 – Bilanci 2012: valutazione dei crediti, remunerazioni, distribuzione dei dividendi

La Banca d'Italia ha già fornito, lo scorso anno, indicazioni alle banche sui criteri cui ispirare le politiche relative ai bilanci del 2011 ⁽¹⁾, sottolineando la necessità di azionare tutte le leve utili a rafforzare il patrimonio, con particolare riferimento alle politiche di remunerazione e alla distribuzione dei dividendi agli azionisti.

Il prolungarsi della recessione economica e l'incertezza sulle prospettive di ripresa della domanda interna confermano la validità delle indicazioni fornite lo scorso anno e richiedono anzi un ulteriore sforzo alle banche, chiamate ora anche a rafforzare i presidi a fronte del deterioramento della qualità delle attività detenute.

È quindi in primo luogo necessario che le banche adeguino le rettifiche di valore complessive sui crediti all'evoluzione presente e prospettica del contesto economico.

Parimenti, devono proseguire gli sforzi intrapresi per accrescere la capacità di autofinanziamento: in particolare, in linea con le azioni di contenimento dei costi operativi e per il personale, le scelte in materia di remunerazione e le politiche di distribuzione dei dividendi devono contribuire al perseguimento di questo obiettivo.

La Banca d'Italia si attende quindi che i competenti organi sociali delle banche, nel definire le politiche di bilancio relative all'esercizio appena concluso, si attengano alle indicazioni fornite in allegato, allineando le previsioni di perdita all'accresciuta rischiosità degli attivi e contenendo la quota variabile delle remunerazioni e la distribuzione degli utili.

I presidenti degli organi con funzione di supervisione strategica vorranno portare la presente comunicazione a conoscenza degli organi/funzioni aziendali competenti per le materie qui trattate, al fine di adottare gli interventi necessari per darvi corretta e tempestiva esecuzione.

(1) La comunicazione è pubblicata nel *Bollettino di vigilanza* n. 3, marzo 2012, pag. II.3 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2012/03_12/provv_cg/bi_cg/20120302_II3.pdf.

Allegato

Deterioramento dei crediti e politiche di provisioning

Il deterioramento della qualità del credito registrato dalle banche italiane dall'avvio della crisi finanziaria è significativo: l'incidenza media sui crediti del complesso delle attività finanziarie deteriorate (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, esposizioni ristrutturate, incagli, sofferenze), è passato, per l'insieme delle banche domestiche, dal 4,5 per cento del 31.12.2007 al 12,2 per cento del 30.09.2012.

Il deterioramento si è accompagnato ad un graduale rafforzamento delle garanzie acquisite a tutela del credito concesso: la percentuale di esposizioni deteriorate coperte da garanzie è passata, nel medesimo arco temporale, dal 42,3 per cento al 50,6 per cento.

Il tasso di copertura dei crediti anomali – dato dal rapporto tra il complesso delle rettifiche di valore effettuate sui crediti e i crediti lordi erogati – è passato per l'intero sistema dal 45,9 per cento del 31.12.2007 al 37,9 per cento del 30.09.2012. Con riferimento alle sole sofferenze, che costituiscono la componente sulla quale le aspettative di recupero sono minori, il *coverage ratio* a settembre 2012 era pari al 54,1 per cento, anch'esso in significativa flessione dal 62,4 per cento registrato a fine 2007.

A fronte del perdurare della crisi e delle ancora incerte prospettive di ripresa economica, appare necessario pervenire, nel rispetto delle disposizioni in materia di *impairment* contemplate dallo IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, a un livello di rettifiche di valore complessive sulle attività finanziarie coerente con l'evoluzione attuale e prospettica della rischiosità degli attivi. È quindi indispensabile l'adozione di criteri di prudenza per la valutazione della recuperabilità dei crediti anomali, tenendo conto – in particolare – delle valutazioni di perdita sulle specifiche posizioni analizzate nell'ambito degli accertamenti ispettivi di vigilanza.

La prudenza che la Banca d'Italia richiede nella valutazione dei crediti rappresenta un fattore di salvaguardia dell'integrità del capitale delle banche e concorre ad accrescere la fiducia dei mercati verso di esse: analisti e investitori chiedono che i dati di bilancio riflettano l'effettiva qualità delle attività degli intermediari e forniscano indicazioni affidabili sui rischi in essere.

In prospettiva la correttezza delle classificazioni aziendali relative alle partite anomale e la congruità delle rettifiche di valore continueranno a formare oggetto di attento scrutinio da parte della Banca d'Italia, che si riserva di adottare gli interventi di vigilanza ritenuti opportuni.

Politiche di remunerazione

Con la comunicazione del 2 marzo 2012 era stata richiamata l'esigenza di assicurare la piena attuazione delle Disposizioni del 30 marzo 2011, in modo da garantire – tra l'altro – la sostenibilità della componente variabile dei compensi rispetto alla situazione finanziaria e il raggiungimento o il mantenimento di un livello di patrimonializzazione adeguato, in una fase congiunturale sfavorevole.

Anche nell'esercizio 2012 la redditività bancaria rimane fragile. Nella formazione del risultato è rilevante il contributo di componenti di reddito non ricorrenti o meramente valutative, che non possono essere considerate espressione di risultati "effettivi e duraturi" ai sensi delle Disposizioni del marzo 2011.

Pertanto la Banca d'Italia si attende – per il complesso del sistema – una significativa riduzione della remunerazione variabile, coerentemente con i criteri stabiliti dalle Disposizioni

e con le indicazioni fornite nella richiamata comunicazione del 2 marzo 2012 (cfr. in particolare, la nota 4).

Per le banche che hanno adottato piani di incentivazione basati su un periodo annuale di valutazione della performance e che chiudono l'esercizio 2012 in perdita oppure con un risultato di gestione – rettificato per tenere conto dei rischi – negativo ⁽²⁾, una corretta applicazione delle Disposizioni:

- a) non consente di riconoscere o pagare bonus a valere sui risultati dell'esercizio 2012 ai componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, al direttore generale, nonché ad altro "personale più rilevante" la cui remunerazione variabile sia esclusivamente o prevalentemente collegata ad obiettivi riferiti all'intera azienda;
- b) deve comportare, per il restante personale, almeno una significativa riduzione del bonus anche nel caso in cui siano stati raggiunti gli obiettivi di *performance* individuali e della *business unit* di appartenenza.

Si ricorda, per quanto ovvio, che la contrazione o l'azzeramento dei bonus non dovranno essere aggirati attraverso impropri aumenti della componente fissa o di quella variabile negli anni successivi.

Distribuzione di dividendi

Tutte le banche dovranno adottare politiche di distribuzione dei dividendi che consentano di mantenere – a livello individuale e consolidato – condizioni di adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti, idonee a favorire il progressivo allineamento ai requisiti prudenziali di prossima entrata in vigore (CRR e CRD IV) e a garantire la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito del processo ICAAP.

Pertanto, dovranno evitare di procedere alla distribuzione di dividendi, anche a valere sulle riserve patrimoniali, gli intermediari che:

- a) chiudono l'esercizio 2012 in perdita ⁽³⁾, o
- b) hanno un *core tier 1 ratio* ⁽⁴⁾ inferiore al livello "obiettivo" comunicato dalla Vigilanza (*target ratio*).

Per le banche il cui *core tier 1 ratio* supera con un margine limitato (meno di 1 p.p.) il valore soglia loro indicato (*trigger ratio*), la Banca d'Italia si attende particolare prudenza nella definizione dell'ammontare dei dividendi da distribuire, in ogni caso da contenere entro il 50% dell'utile di esercizio distribuibile ⁽⁵⁾.

(2) Dal risultato di gestione vanno in ogni caso esclusi i proventi da riacquisto di passività di propria emissione e da valutazione al *fair value* di proprie passività.

(3) Nel caso dei gruppi bancari, fermo restando il rispetto delle regole prudenziali anche a livello individuale, si fa riferimento al bilancio consolidato.

(4) Il valore di *core tier 1 ratio* cui fare riferimento è quello in essere alla data della presente comunicazione, secondo la nozione contenuta nella raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011.

(5) Restano ovviamente fermi eventuali limiti più stringenti previsti dalla legge o dagli statuti.